

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— VIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

262° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 1981

—————

INDICE**Commissioni permanenti e Giunte**

2 ^a - Giustizia	<i>Pag.</i>	4
3 ^a - Affari esteri	»	10
7 ^a - Istruzione	»	13
10 ^a - Industria	»	18
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari	»	3

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - <i>Giustizia - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	19
5 ^a - <i>Bilancio - Pareri</i>	»	19
12 ^a - <i>Igiene e sanità - Pareri</i>	»	19

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	20
-------------------------------	-------------	----

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 1981

Presidenza del Presidente
VENANZI

La seduta inizia alle ore 16,25.

Per sopraggiunti impegni di molti parlamentari, la Giunta rinvia la seduta a mercoledì 20 maggio 1981, alle ore 18.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCLEDÌ 6 MAGGIO 1981

Presidenza del Presidente
DE CAROLIS

*Interviene il sottosegretario di Stato per
la grazia e giustizia Lombardi.*

La seduta inizia alle ore 17,10.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Modifiche al sistema penale** » (1280), d'iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri; Menziani ed altri; Pennacchini; Bianco Gerardo ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue, in sede deliberante, la discussione, iniziata in sede redigente e sospesa il 29 aprile 1981.

Si passa all'esame degli articoli.

In sede di articolo 1, relativo al principio di legalità, il relatore Valiante illustra due emendamenti: uno sostitutivo del primo comma, di carattere formale ed un altro, sostitutivo del terzo comma, tendente ad escludere l'applicazione della sanzione amministrativa per i fatti per i quali la legislazione precedente prevedeva la necessità della sussistenza del dolo. Tale ultimo emendamento potrà essere diversamente collocato, in sede di coordinamento. Il relatore precisa infine che, nello sforzo di rinvenire una struttura autonoma per le sanzioni amministrative, è opportuno non fare esclusivamente riferimento alle sanzioni di natura penalistica o a fattispecie civilistiche.

Il senatore Tropeano si dichiara favorevole agli emendamenti del relatore e propone al primo di essi un sub-emendamento di carattere formale, che il relatore accetta modificando conseguentemente l'emendamento proposto.

Dopo una precisazione del presidente De Carolis e l'espressione di parere favorevole del sottosegretario Lombardi, l'emendamento del relatore al primo comma è approvato.

Su proposta del senatore Tropeano è quindi accantonato l'emendamento del relatore al terzo comma e, conseguentemente, l'articolo 1.

Si passa all'esame dell'articolo 2, relativo alla capacità di intendere e di volere.

Il relatore Valiante illustra un emendamento sostitutivo del primo comma, tendente a proporre una redazione più precisa della norma. Il senatore Tropeano propone un subemendamento di carattere formale all'emendamento del relatore. Favorevole il rappresentante del Governo è approvato l'emendamento del relatore Valiante, comprensivo del subemendamento del senatore Tropeano, e quindi l'articolo 2, nel testo modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 3, relativo all'elemento soggettivo. Il senatore Valiante illustra due emendamenti, di carattere formale, al primo e al secondo comma. Favorevoli il senatore Tropeano e il sottosegretario Lombardi, gli emendamenti sono approvati ed è approvato l'articolo, nel testo modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 4. Il relatore Valiante illustra due emendamenti, di carattere formale, al primo comma e alla rubrica dell'articolo.

Dopo interventi del senatore Agrimi (per chiarimenti) del senatore Valiante (afferma che l'esercizio di una facoltà è fattispecie più vasta rispetto a quella dell'esercizio di un diritto) e del senatore Tropeano, il presidente De Carolis propone un emendamento al primo comma soppressivo delle parole: « di sè o di altri ».

Favorevole il rappresentante del Governo, sono approvati gli emendamenti del relatore Valiante e del presidente De Carolis al primo comma, il primo comma nel testo modificato, l'emendamento del rela-

tore alla rubrica dell'articolo e l'articolo, come emendato.

Si passa all'esame di un emendamento governativo istitutivo di un articolo aggiuntivo da inserire dopo il 4, tendente a regolamentare la fattispecie del concorso di persone nell'illecito amministrativo. Il sottosegretario Lombardi illustra l'emendamento osservando che esso reca norma analoga ad altra prevista in materia penale, e comporta la conseguenziale soppressione del primo comma dell'articolo 5.

Dopo interventi, favorevoli, dei senatori Tropeano e Filetti, del senatore Rosi, del senatore Gozzini, che propone un subemendamento di carattere formale, il relatore Valiante propone di trasformare l'articolo aggiuntivo in emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 5, mentre il sottosegretario Lombardi insiste sulla autonoma collocazione.

La Commissione concorda infine di collocare l'emendamento del Governo, che viene modificato in seguito all'accoglimento dell'emendamento formale del senatore Gozzini e di alcune osservazioni del presidente De Carolis, come primo comma dell'articolo 5, e l'emendamento viene quindi approvato.

Ugualmente approvato è un emendamento del relatore (di carattere formale) sostitutivo del secondo comma dell'articolo 5, dopo un intervento favorevole del senatore Tropeano ed una proposta di modifica del senatore Rosi. È approvato infine l'articolo 5, nel testo così modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 6, in materia di pluralità di violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative.

Il relatore Valiante illustra tre emendamenti. Il primo è soppressivo del primo comma, non ritenendosi opportuna l'ipotesi della previsione del reato continuato nel caso delle sanzioni amministrative. Il secondo emendamento è sostitutivo del secondo comma e tende a regolamentare l'ipotesi di concorso di norme, prevedendo che, nel caso di concorso tra disposizione penale e disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica soltanto la disposizione speciale e, in mancanza, la disposizio-

ne posteriore, salvo che sia diversamente stabilito. L'accoglimento di tale emendamento comporterebbe la conseguente soppressione dell'articolo 7. L'ultimo emendamento prevede la sostituzione della rubrica dell'articolo con la seguente: « concorso di norme ».

Su proposta del presidente De Carolis, il sottosegretario Lombardi illustra l'emendamento del Governo sostitutivo dell'articolo 7 tendente a stabilire l'applicazione di entrambe le disposizioni ove uno stesso fatto sia punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ad eccezione del caso in cui quest'ultima abbia sostituito la sanzione penale a norma di quanto previsto nel provvedimento in esame, ovvero nelle leggi n. 317 del 1967 o n. 706 del 1975.

Il senatore Filetti si dichiara favorevole all'emendamento del Governo all'articolo 7 e contrario agli emendamenti del relatore all'articolo 6. Il senatore Tropeano è favorevole all'emendamento del Governo, ed è pure favorevole all'emendamento del relatore al primo comma dell'articolo 6. Il senatore Agrimi si dichiara contrario all'emendamento del Governo all'articolo 7, osservando che è inopportuno prevedere legislativamente la ipotesi di concorso di norma penale con norma sanzionatoria di carattere amministrativo: sarebbe pertanto da considerarsi in ogni caso prevalente la normativa penale.

Il relatore Valiante insiste sugli emendamenti presentati, precisando che non può verificarsi il caso di contrasto tra norme penali e norme speciali di carattere sanzionatorio emanate dalle regioni.

Il presidente De Carolis rileva che sarebbe opportuno specificare, in sede di coordinamento, che le sanzioni amministrative, laddove sono citate nell'articolato, hanno carattere pecuniario.

Su proposta del sottosegretario Lombardi gli articoli 6 e 7 vengono poi accantonati.

Approvato senza modifiche l'articolo 8, si passa all'esame dell'articolo 9.

Il sottosegretario Lombardi illustra un emendamento del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo, tendente a introdurre nella norma altresì la valutazione relativa al-

l'attenuazione o all'eliminazione delle conseguenze della violazione, alla personalità dell'autore e alle sue condizioni economiche. Il relatore Valiante illustra un emendamento tendente ad introdurre l'ipotesi del ravvedimento attuoso. Si dichiara poi favorevole all'emendamento del Governo e trasforma il proprio emendamento in sub-emendamento a quest'ultimo.

L'emendamento del Governo è quindi approvato, in un testo concordato sulla base del sub-emendamento del relatore Valiante e di osservazioni del senatore Filetti e del presidente De Carolis.

Si passa all'esame dell'articolo 10. Il relatore Valiante illustra un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo, che comporta la conseguenziale soppressione dell'articolo 38, tendente a dare una formulazione di carattere più generale alla norma.

Il sottosegretario Lombardi precisa che la normativa si applica anche alle sanzioni amministrative diverse dal pagamento di somme di denaro e pertanto è contrario all'emendamento.

Su proposta del presidente De Carolis la seduta viene sospesa per dar modo ai Commissari di prendere parte ai lavori dell'Assemblea.

La seduta viene sospesa alle ore 18,45 ed è ripresa alle ore 19,35.

Il presidente De Carolis osserva che gli era parso di intendere che lo spirito del disegno di legge fosse quello di considerare sanzioni amministrative depenalizzate esclusivamente le pene pecuniarie, che, nell'ambito dell'ordinamento proposto, costituiscono la pena principale. Il senatore Valiante osserva che tale era lo spirito del testo originario del Governo e della Camera dei deputati.

Rimessosi infine alla Commissione il sottosegretario Lombardi, l'emendamento è approvato, e l'articolo 10 nel testo modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 11.

Il relatore illustra un emendamento sostitutivo della parola « puniti » con quella « punibili », al secondo comma. Illustra poi un emendamento soppressivo del terzo comma,

al fine di non includere nell'articolo l'elencazione delle esclusioni dalla depenalizzazione proposte nel testo della Camera. Subordinatamente all'emendamento soppressivo del terzo comma, illustra un emendamento tendente a modificare l'ordine dell'elencazione delle esclusioni e ad introdurre, tra di esse, quella relativa alle disposizioni di legge concernenti le armi, le munizioni e gli esplosivi, analogamente a quanto proposto in un emendamento del Governo. Propone infine un emendamento di carattere formale al quarto comma.

Il senatore Tropeano osserva che l'articolo risulta da un accordo raggiunto, fra i Gruppi, alla Camera dei deputati: pertanto si dichiara contrario alla soppressione del terzo comma, mentre è favorevole ad una migliore sistematica di esso e ad una sua integrazione. Sarebbe poi opportuno coordinare la norma con il disposto dell'articolo 7.

Il senatore Filetti si dichiara favorevole alla soppressione anzidetta ed ugualmente il senatore Gozzini, che però annuncia che si asterrà dalla votazione, al fine di non modificare il testo della Camera. Il relatore Valiante fa presente che vi sono lacune nelle esclusioni proposte ed il senatore Agrimi si dichiara favorevole all'emendamento soppressivo, alla stregua della considerazione che, altrimenti, l'intero disegno di legge, sul quale si riserva un giudizio complessivo, rischierebbe di divenire inutile, se non dannoso. Dopo dichiarazione del rappresentante del Governo, favorevole a tutti gli emendamenti presentati, è approvato l'emendamento del relatore al secondo comma.

Su proposta del senatore Rosi, la Commissione decide poi di accantonare l'articolo 11.

Si passa all'esame dell'articolo 12.

Il relatore illustra alcuni emendamenti, di carattere formale, al primo, al secondo, al sesto comma e alla rubrica. Propone poi la soppressione del terzo e del settimo comma, non aventi — egli dice — forza innovativa.

Il senatore Rosi illustra un emendamento, al secondo comma, tendente a stabilire che l'ordinanza-ingiunzione deve essere emessa dagli Ispettorati provinciali del lavoro.

A proposito dell'emendamento del relatore al sesto comma, si apre un dibattito, nel quale intervengono i senatori Filetti, Tropeano, Benedetti, il relatore Valiante e il presidente De Carolis, che propone una nuova formulazione dell'emendamento, onde sostituire le parole « quando è stata proposta opposizione » con le seguenti: « in pendenza del giudizio di opposizione ». Il relatore modifica infine il proprio emendamento in accoglimento della proposta del Presidente.

Dopo interventi dei senatori Tropeano (che invita il proponente a ritirare l'emendamento) e Agrimi, e del relatore Valiante, il senatore Rosi ritira l'emendamento presentato.

Dichiaratosi favorevole il sottosegretario Lombardi, sono approvati tutti gli emendamenti presentati dal relatore e l'articolo 12, nel testo modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 13.

Favorevole il rappresentante del Governo, sono approvati tre emendamenti di carattere formale del relatore, al primo comma, alla lettera a) dello stesso comma ed alla rubrica. È poi approvato l'articolo come modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 14.

Il relatore Valiante ritira un emendamento soppressivo dell'articolo ed illustra un emendamento sostitutivo del primo comma, tendente a stabilire la necessità della sussistenza del dolo specifico nell'omesso o parziale versamento dei contributi. Illustra poi un emendamento soppressivo dell'ultima parte del secondo comma ed un emendamento di carattere formale alla rubrica dell'articolo.

Il senatore Tropeano ed il sottosegretario Lombardi si dichiarano favorevoli agli emendamenti del relatore, mentre il senatore Filetti si dichiara contrario all'emendamento sostitutivo del primo comma, al quale propone un sub-emendamento tendente a ripristinare l'ultima parte del comma, così come approvato dalla Camera, al fine di stabilire che il versamento deve essere relativo ad un importo mensile non inferiore ai cinque milioni di lire.

Il relatore Valiante ed il senatore Tropeano si dichiarano contrari al subemendamento del senatore Filetti, mentre il presidente De Carolis fa presente che un tale riferimento già esisteva nel testo approvato dalla Camera. Il senatore Rosi prospetta infine l'opportunità di fissare il limite della cifra in tre milioni.

Rimessosi alla Commissione il rappresentante del Governo, il subemendamento del senatore Filetti è respinto. Sono poi approvati tutti gli emendamenti del relatore e l'articolo 14, come modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 15. Su proposta del relatore Valiante, il quale fa presente che la norma è collegata all'articolo 11, precedentemente accantonato, l'articolo viene accantonato.

Approvato nel testo della Camera l'articolo 16, si passa all'esame dell'articolo 17.

Il relatore Valiante osserva che la norma risente delle caratteristiche di una impostazione di carattere penalistico, estranea al sistema amministrativo. Si domanda pertanto se sia il caso di mantenerla. Il senatore Tropeano presenta un emendamento soppressivo dell'articolo, al quale il relatore si dichiara favorevole e sul quale il sottosegretario Lombardi si rimette alla Commissione. Posto infine ai voti, l'articolo 17 viene soppresso.

Si passa all'esame dell'articolo 18.

Il relatore Valiante illustra due emendamenti al primo comma: il primo sostitutivo della parola « minimo » con le seguenti « doppio del minimo »; il secondo tende ad aggiungere, in fine, le parole « degli estremi della violazione ». Il sottosegretario Lombardi illustra un emendamento soppressivo, allo stesso comma, delle parole « con effetto liberatorio per tutti gli obbligati »; si dichiara poi favorevole agli emendamenti del relatore.

Sono quindi approvati tutti gli emendamenti presentati e l'articolo, nel testo modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 19.

Approvato un emendamento formale del Governo, al terzo comma, dichiaratosi ad esso favorevole il relatore, è altresì appro-

vato un emendamento del relatore sostitutivo del quarto comma (dopo che ad esso si era dichiarato favorevole il sottosegretario Lombardi), tendente ad escludere le perquisizioni domiciliari da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, al fine dell'accertamento delle violazioni, su autorizzazione del pretore del luogo.

È infine approvato l'articolo 19, come emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 20.

È approvato un emendamento del relatore, al secondo comma, dopo che su di esso si è dichiarato favorevole il rappresentante del Governo, sostitutivo della parola « centottanta » con l'altra: « novanta ». È poi approvato l'articolo, nel testo modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 21.

Il relatore Valiante illustra due emendamenti di carattere formale, al primo e al quarto comma. Illustra altresì un emendamento aggiuntivo di un comma, in fine all'articolo, e riproduttivo dell'ultimo comma dell'articolo 22. Propone infine una modifica di carattere formale alla rubrica. Il sottosegretario Lombardi propone un subemendamento di carattere formale all'emendamento aggiuntivo di un comma del relatore. Vengono quindi approvati tutti gli emendamenti del relatore ed il subemendamento del rappresentante del Governo ed, infine, l'articolo 21 nel testo modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 22.

Il relatore Valiante illustra tre emendamenti: uno, di carattere formale, al primo comma; il secondo tendente a sopprimere, al settimo comma, le parole « nel sostituire la sanzione penale o nel prevedere direttamente la sanzione amministrativa », ed il terzo soppressivo dell'ultimo comma, in relazione a quanto approvato all'articolo 21.

Dopo una richiesta di chiarimenti del presidente De Carolis ed il parere favorevole del rappresentante del Governo, sono approvati i tre emendamenti del relatore e l'articolo come modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 23.

Il relatore Valiante illustra due emendamenti: uno è di carattere formale, al primo comma; l'altro, al secondo e terzo com-

ma, tende a ripristinare il testo originario del disegno di legge governativo onde stabilire che il pagamento in misura ridotta può aver luogo a decorrere dalla comunicazione giudiziaria.

Il sottosegretario Lombardi fa notare che in tal modo il debitore non è in grado di conoscere l'entità della somma che è tenuto a versare, ed il presidente De Carolis, osservato che così diminuirebbero le garanzie a favore del cittadino, invita il relatore a ritirare l'emendamento. Dopo che il relatore Valiante ha ritirato il secondo emendamento, vengono approvati l'emendamento al primo comma e l'articolo 23, nel testo modificato.

Approvato senza modifiche l'articolo 24, si passa all'articolo 25.

Il relatore propone un emendamento di carattere formale al sesto comma.

Propone altresì di espungere dal testo i commi secondo, terzo e nono, che, riguardando la materia del sequestro, dovrebbero costituire un articolo autonomo, rubricato appunto « Sequestro ». Propone altresì di espungere l'ultimo comma, da inserire successivamente nel testo dell'articolo 34.

Viene quindi approvato, favorevole il sottosegretario Lombardi, l'emendamento del relatore all'ultimo comma e l'articolo 25 nel testo modificato, ad esclusione dei commi secondo, terzo e nono che vengono approvati come articolo autonomo da inserire dopo l'articolo 25 con la rubrica proposta dal relatore, e dell'ultimo comma, che viene accantonato.

Si passa all'esame dell'articolo 26.

Approvato un emendamento governativo, di contenuto analogo ad altro del relatore, al primo comma, tendente a specificare che la sentenza di condanna si riferisce al caso previsto nell'articolo 23, il relatore Valiante sostituisce un emendamento soppressivo del secondo comma, dopo interventi contrari del presidente De Carolis e del senatore Tropeano e la manifestazione di riserve da parte del senatore Coco, con un emendamento volto alla sostituzione in detto secondo comma della parola « eseguibili » invece della seguente « applicabili ».

Rimessosi alla Commissione il sottosegretario Lombardi, l'emendamento è respinto. È infine approvato, favorevole il rappresentante del Governo, un ultimo emendamento del relatore, di carattere formale, al terzo comma.

È poi approvato l'articolo 26, nel testo modificato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato alla seduta di domani.

La seduta termina alle ore 21,30.

AFFARI ESTERI (3°)

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 1981

Presidenza del Vice Presidente
MARTINAZZOLI*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Della Briotta.**La seduta inizia alle ore 10,35.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il senatore Maravalle segnala l'opportunità, in vista della prossima sessione del UEO che sarà dedicata ai problemi della sicurezza dell'Europa nel Mediterraneo, che la Commissione inviti il Ministro degli esteri a riferire su questo argomento. L'oratore, anzi, si dichiara convinto che le dichiarazioni del ministro Colombo dovrebbero essere integrate da quelle del Ministro della difesa e che la procedura informativa debba avvenire in sede di Commissioni riunite 3^a e 4^a: si avrebbe così modo di essere più compiutamente aggiornati su tutti i rapporti politici che il nostro paese intrattiene con quelli del bacino Mediterraneo.

Alla richiesta del senatore Maravalle si associano a nome rispettivamente dei Gruppi comunista e democratico cristiano, i senatori Calamandrei e Orlando i quali ricordano, tra l'altro, che il ministro Colombo si era già dichiarato disponibile a riferire sull'argomento.

Il presidente Martinazzoli dichiara che la presidenza prenderà innanzitutto gli opportuni contatti con il Presidente della Commissione difesa, d'intesa con il quale poi procederà ad inoltrare alla Presidenza del Senato la richiesta della prescritta autorizzazione per la seduta congiunta.

IN SEDE REFERENTE

«Adeguamento per il biennio 1980-1981 del contributo ordinario all'Istituto affari internazionali, con sede in Roma» (986), d'iniziativa dei senatori Marchetti ed altri
(Esame)

Il relatore Orlando, nel ricordare che l'esame di questo provvedimento aveva dovuto essere rinviato nel mese di novembre dello scorso anno in seguito ai rilievi avanzati dalla 5^a Commissione permanente in ordine alla copertura degli oneri finanziari per la quale occorreva attendere l'approvazione della legge finanziaria, fa presente che la soluzione che si è potuta adottare, tenendo conto delle disponibilità del Tesoro, è stata quella di concedere allo IAI un contributo straordinario di 200 milioni che va ad aggiungersi a quello ordinario di 150 concesso in base alla legge n. 24 del 20 gennaio 1978.

Dopo essersi quindi brevemente soffermato a ricordare l'attività che l'Istituto in questione svolge per evidenziare la circostanza che, a partire dal prossimo anno, l'Istituto stesso non potrà più contare neppure sul contributo ordinario che scade nel dicembre di questo anno, il relatore, in considerazione dell'impegno, assunto dal Governo alla Camera, di predisporre una legge organica per i contributi agli enti che si occupano di questioni di politica estera, propone il seguente schema di ordine del giorno, in vista della sua presentazione in Assemblea, a nome della Commissione:

Il Senato,

nell'approvare il disegno di legge numero 986, recante adeguamento per il biennio 1980-1981 del contributo ordinario all'Istituto affari internazionali, con sede in Roma;

considerata la opportunità che l'Istituto affari internazionali perseveri nella sua

attività di ricerca e di studio, i cui meriti risultano ampiamente riconosciuti;

rilevato che il contributo erogato dallo Stato viene a scadere il 1981 e che lo stesso risulta inadeguato alle minime necessità dell'Istituto;

preso atto che, su conforme richiesta della Commissione affari esteri della Camera, il Governo si è impegnato a presentare un disegno di legge organico sulla erogazione dei contributi ad enti ed associazioni interessati alla politica internazionale,

impegna il Governo:

a considerare, nel quadro degli indirizzi generali che presiederanno alla formulazione di detto disegno di legge, la possibilità che l'ammontare del contributo all'Istituto affari internazionali sia almeno pari al contributo straordinario concesso con il provvedimento in esame in aggiunta allo stanziamento previsto dalla legge 20 gennaio 1978, n. 40.

0/986/1/3

Sulla proposta di ordine del giorno prendono la parola i senatori Calamandrei, Marchetti e La Valle.

Il senatore Calamandrei esprime l'assenso dei senatori comunisti ma sollecita il Governo ad informare questa Commissione sull'intera problematica che presiede alla preannunciata legge organica sui contributi ai vari enti che fanno capo al Ministero degli affari esteri.

Un'analogha richiesta viene avanzata dal senatore Marchetti.

Il senatore La Valle, invece, si richiara personalmente perplesso sull'opportunità dell'ordine del giorno in quanto esso impegna eccessivamente la Commissione in ordine alle scelte che dovranno essere fatte sul quadro istituzionale futuro. Secondo l'oratore sarebbe meglio verificare prima i risultati — peraltro decisamente negativi — derivati da una scelta analoga già fatta nel passato per gli enti culturali per i quali è stata varata una legge organica che, di fatto, ha poi impedito al Parlamento di parte-

cipare alle scelte singole che venivano operate dal Ministero all'interno dello stanziamento globale.

Prende quindi la parola il sottosegretario Della Briotta il quale, dopo essersi associato alle osservazioni del relatore, presenta due emendamenti, rispettivamente sostituiti degli articoli 1 e 2 del disegno di legge.

Si passa quindi all'esame degli articoli: sono accolti con i due emendamenti del Governo.

Dopo che il senatore Orlando ha espresso l'opinione che l'ordine del giorno da lui formulato non sia preclusivo rispetto alla discussione più generale che si dovrà fare sui contributi ai vari enti in relazione all'attività da essi svolta ma che, al contrario, si debba fare ogni sforzo che vada incontro al tanto auspicato ampliamento del bilancio del Ministero degli affari esteri, la Commissione accoglie, con l'astensione del senatore La Valle, lo schema di ordine del giorno, ed incarica il senatore Orlando, di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge, ad essa sottoponendo altresì, a nome della Commissione, l'ordine del giorno anzidetto.

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede in materia di sicurezza sociale fra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale del lavoro, firmato a Roma il 29 luglio 1980 » (1304)

(Esame)

Dopo che il relatore Marchetti ha brevemente riferito sui contenuti del provvedimento e che il sottosegretario Della Briotta ha sollecitato il parere favorevole della Commissione riservandosi, peraltro, di illustrare in Assemblea alcuni punti dell'Accordo che potrebbero sollevare delle perplessità, la Commissione dà mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea.

« Istituzione della Delegazione per la restituzione all'Italia del materiale culturale ed artistico sottratto al patrimonio nazionale » (1310), approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio dell'esame)

Il relatore Orlando propone che l'esame del disegno di legge venga rinviato e che

alla Commissione affari costituzionali venga chiesto di esprimere su di esso un parere più circostanziato di quello già espresso: con tale documento, infatti, la 1^a Commissione subordina il proprio consenso a una condizione (che il complesso dell'articolato venga modificato per adeguarne i contenuti ai principi generali vigenti in materia di ordinamento della pubblica amministrazione), di carattere tanto generale da renderne problematica l'osservanza.

Il presidente Martinazzoli dichiara di ritenere corretta l'impostazione del senatore Orlando in quanto il parere espresso dalla 1^a Commissione deve essere considerato o inesistente o surrettiziamente negativo.

Il Presidente, dopo aver dato lettura alla Commissione di una lettera del Ministro della funzione pubblica, trasmessa dalla Presidenza del Senato e contenente osservazioni e rilievi sui riflessi che il provvedimento avrebbe nel quadro della normativa generale del pubblico impiego, esprime l'opinione che questa stessa lettera non faccia che confermare come spetti alla competenza della 1^a Commissione di pronunciarsi in termini specifici in ordine alle eventuali modifiche da apportare al disegno di legge.

Convenendo la Commissione, l'esame del disegno di legge è rinviato.

«Ratifica ed esecuzione del secondo Accordo aggiuntivo alla Convenzione fra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativa alla sicurezza sociale, del 14 dicembre 1962, firmato a Berna il 2 aprile 1980» (1317)

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore Marchetti il quale, nel ricordare il lungo negoziato che ha preceduto l'Accordo in esame, peraltro molto atteso dai nostri lavoratori, invita la Commissione ad esprimersi favorevolmente.

Il sottosegretario Della Briotta si associa all'invito del relatore sottolineando l'urgenza di pervenire alla ratifica dell'Accordo e di acquisire come punti fermi i passi avanti che esso fa compiere in materia di sicurezza sociale dei nostri lavoratori in Svizzera.

La Commissione dà poi mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea.

La seduta termina alle ore 11.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLÈ 6 MAGGIO 1981

Presidenza del Presidente
FAEDO

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Falcucci.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

« Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente » (1112)

(Urgenza ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento)

Petizione n. 80

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il relatore alla Commissione Saporito ripiloga l'iter del disegno di legge, il cui esame è stato rinviato nella seduta del 29 aprile scorso.

Quindi, dopo che la senatrice Ruhl Bonazola ha rappresentato l'esigenza di procedere in tempi brevi, il senatore Mascagni, riservandosi di ritornare sugli emendamenti da lui presentati in materia di istruzione artistica (che comunque, egli dice, se non potranno essere accolti in questa sede, andranno valutati in Assemblea), propone una correzione di carattere prevalentemente tecnico al settimo comma dell'articolo 9, già accolto. Concorda la Commissione.

Il relatore Saporito propone poi una norma aggiuntiva, già da lui preannunciata nella precedente seduta, che dovrebbe essere collocata, quale quarto comma, nell'articolo 36, già esaminato dalla Commissione: essa prevede che il personale non docente,

esecutivo ed ausiliario o appartenente alle categorie assimilate, che, alla data del 10 settembre 1980, abbia prestato per almeno tre anni servizio nelle scuole elementari speciali parificate ai sensi dell'articolo 95 del testo unico delle norme sull'istruzione elementare approvate col regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, ed abbia cessato o cessi tale attività presso le dette scuole in data successiva all'anno scolastico 1977-78 in conseguenza della soppressione del posto o della chiusura della scuola, abbia titolo ad essere trasferito a domanda alle dipendenze dello Stato ed essere inquadrato nel corrispondente ruolo esecutivo o ausiliario secondo le anzianità possedute.

Dopo interventi dei senatori Conterno Degli Abbati, Mezzapesa e Buzzi la norma viene approvata.

È quindi approvato l'emendamento aggiuntivo di un articolo da porre dopo l'articolo 37, presentato dal Governo nella precedente seduta. Si prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 1982-83, le variazioni dei ruoli organici provinciali del personale non insegnante statale delle scuole ed istituzioni educative saranno disposte entro il 31 marzo di ogni anno secondo le modalità di cui al penultimo comma dell'articolo 5 della legge 9 agosto 1978, n. 463, e tenuto conto del numero delle classi e corsi che funzioneranno all'inizio dell'anno scolastico successivo, in attuazione dei criteri previsti dalla tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420; viene abrogato l'articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

La norma stabilisce inoltre che il personale non insegnante delle scuole statali materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonché il personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, escluso quello delle carriere direttive, in servizio alla data di entrata in vigore della legge presso gli uffici dell'amministrazione

ne centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, possa chiedere, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il collocamento nel corrispondente livello funzionale retributivo del ruolo organico di detta amministrazione. Il predetto personale sarà inquadrato anche in soprannumero nelle rispettive qualifiche professionali.

È quindi approvato un ulteriore articolo aggiuntivo presentato dal Governo: secondo tale norma, nei confronti del personale che ha prestato servizi, comunque denominati, per l'espletamento di mansioni relative al ruolo di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, non ancora istituito al momento dell'assunzione in servizio e in cui detto personale è stato successivamente inquadrato, tali servizi verranno valutati per la ricostruzione della carriera da effettuarsi secondo i criteri di cui all'articolo 16, commi terzo, quarto, quinto e settimo, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, applicando le norme vigenti dopo la data di assunzione in servizio. Gli effetti economici derivanti dalla ricostruzione della carriera decorreranno dalla data di entrata in vigore della legge.

La Commissione passa quindi ad esaminare l'articolo 38 (docenti delle scuole speciali e delle scuole libere del nudo): il senatore Saporito ricorda che, nella precedente seduta, l'articolo era stato approvato in linea di massima nel testo della sottocommissione, con due emendamenti, a sua firma, al secondo e al terzo comma; restava da valutare un emendamento aggiuntivo, sempre a sua firma, relativo al numero di ore settimanali obbligatorie, fissato in dodici.

Il senatore Mascagni osserva che non pare questa la sede più adatta per introdurre modifiche di orario che si ripercuoterebbero sullo stato giuridico dei docenti: per tale motivo, egli dice, rinuncia a proporre una estensione di tale norma anche ai docenti del conservatorio.

L'emendamento è quindi ritirato dal relatore Saporito e l'articolo 38 resta approvato nel testo sopraindicato.

Si passa all'esame dell'articolo 39 (assistenti dei licei artistici).

La senatrice Conterno Degli Abbati dichiara di ritirare gli emendamenti da lei presentati ai commi secondo, terzo, quinto ed ottavo, aderendo ad un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo proposto dal senatore Mascagni. Il relatore dà quindi conto di due emendamenti — uno più ampio, l'altro di carattere più limitato e subordinato al primo — presentati dal senatore Maravalle.

Dopo che la rappresentante del Governo ha espresso l'esigenza di un approfondimento del problema, rilevando che vi sono vari elementi nelle proposte fatte che suscitano perplessità, si conviene di approvare l'articolo 39 con gli emendamenti elaborati in sede di Sottocommissione (di carattere prevalentemente formale, interessano il primo e l'ultimo comma) riservandosi i presentatori di riproporre eventualmente all'Assemblea gli emendamenti sopra detti.

Successivamente la Commissione approva l'articolo 40 (assistenti delle accademie di belle arti) con gli emendamenti apportati in sede ristretta (si riferiscono allo spostamento a tre mesi del termine del concorso nazionale per titoli previsto dal primo comma; ad una nuova formulazione dell'ultimo comma per precisare che le graduatorie conservano validità fino alla legge di riforma delle accademie di belle arti; all'aggiunta di una norma volta a prevedere che la partecipazione al concorso è limitata alla materia della cattedra corrispondente al posto di assistente del quale l'aspirante è titolare).

È successivamente approvato un articolo 40-bis, proposto dalla Sottocommissione, con il quale si istituisce il ruolo delle assistenti educatrici dell'Accademia nazionale di danza, con un organico di un'unità ogni 100 allievi; in tal modo si intendono sostituire le ispettrici disciplinari attualmente in servizio non di ruolo.

Si passa al titolo IV del disegno di legge.

La Commissione approva l'articolo 41 (recante norme comuni sulle immissioni nei ruoli) con un emendamento del relatore Saporito (già accolto in linea di massima in sede di esame dell'articolo 14 e volto a li-

mitare le disposizioni di cui a precedenti articoli al personale in possesso dei requisiti prescritti dagli stessi articoli, in servizio alla data di entrata in vigore della legge), nonchè con una modificazione di carattere prevalentemente formale al primo comma, suggerita dalla rappresentante del Governo.

Si passa all'esame dell'articolo 42 (assegnazione delle sedi).

Dopo che il senatore Saporito ha illustrato gli emendamenti concordati in sede ristretta (uno di carattere formale al primo comma, l'altro soppressivo del quarto comma dell'articolo), la senatrice Conterno Degli Abbati dichiara di ritirare l'emendamento da lei proposto al terzo comma e relativo alla mobilità dei docenti, e quindi l'articolo è approvato nel testo proposto dal comitato ristretto, con riserva di apportare al secondo comma i coordinamenti che si rendessero necessari ove si approvasse nei precedenti articoli l'estensione delle norme ai docenti in servizio nell'anno scolastico 1980-81.

Parimenti è approvato l'articolo 43, in materia di nomine, con la modifica proposta dalla Sottocommissione, aggiuntiva di un comma in cui si prevede che i provvedimenti di nomina e di assegnazione della sede, e gli atti da essi presupposti, hanno carattere definitivo.

Si passa all'esame dell'articolo 44, attinente alle categorie speciali.

Il relatore alla Commissione illustra le norme aggiuntive concordate in sede ristretta, a favore dei non vedenti e di altra categoria speciale (gli emodializzati). Successivamente la senatrice Conterno Degli Abbati illustra un proprio emendamento che estende i benefici agli insegnanti comunque non autosufficienti o con protesi agli arti inferiori.

La Commissione approva quindi l'articolo con i suddetti emendamenti nonchè con una modifica proposta dal senatore Mezzapesa al primo comma, che è volta ad estendere la precedenza nella scelta di sede anche ai non vedenti in attesa di sede definitiva.

In sede di esame dell'articolo 45 (norme per il personale assegnato a compiti particolari), il relatore illustra l'emendamento proposto dalla Sottocommissione al secondo

comma al fine di estenderne la portata alle regioni a statuto speciale nonchè alle provincie autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto delle loro competenze primarie.

Altro emendamento è illustrato dalla senatrice Conterno Degli Abbati: è aggiuntivo di un comma che prevede un ruolo ad esaurimento per il personale per il quale l'ente locale non chieda il passaggio nei propri ruoli, nonchè la prosecuzione delle attuali posizioni di comando per gli insegnanti elementari distaccati per i compiti degli ex patronati scolastici della Regione siciliana.

Un ulteriore emendamento aggiuntivo di quattro commi all'articolo (e relativo al personale non docente che abbia prestato di fatto almeno sei mesi di servizio negli uffici del Ministero, dei provveditorati agli studi e degli uffici scolastici regionali) è presentato dal senatore Mezzapesa.

Il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione illustra quindi un testo integralmente sostitutivo dell'articolo, con il quale il Governo ha inteso farsi carico dei vari problemi sollevati in sede ristretta e ripresi con gli emendamenti testè illustrati.

L'esame di tale testo sostitutivo è quindi accantonato in vista di un approfondimento.

Viene successivamente approvato l'articolo 46, in materia di comandi, al quale la Sottocommissione non propone emendamenti, con due modifiche di carattere prevalentemente formale proposte dal Governo al primo comma, nonchè con lo slittamento al 1981-82 della disposizione contenuta nel comma stesso.

Viene quindi approvato l'articolo 47, sui titoli di specializzazione, con un emendamento al secondo comma proposto dalla rappresentante del Governo (sulla base di altro, elaborato in sede ristretta), nel quale viene assorbito un ulteriore emendamento presentato dalla senatrice Conterno Degli Abbati: prevede la validità, quale specializzazione, dei titoli conseguiti in base a norme vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto 31 ottobre 1975, n. 970.

La Commissione approva successivamente l'articolo 47-bis elaborato in sede ristretta con il quale si estendono le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 3, già

esaminato, alla costituzione delle sottocommissioni nei concorsi a posti direttivi previsti dalla legge 22 dicembre 1980, n. 928.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 48, al quale il relatore Saporito propone la soppressione del terzo comma essendo la norma in esso contenuta già stata approvata nella legge 30 marzo 1981, n. 116.

Il senatore Buzzi propone una norma aggiuntiva, volta a delegare il Governo all'emanazione di uno o più decreti aventi valore di legge per definire l'ordinamento delle iniziative d'istruzione degli adulti.

Dopo interventi della senatrice Ruhl Bonazzola, del senatore Mezzapesa, della rappresentante del Governo e del senatore Saporito, il senatore Buzzi introduce nel suo emendamento talune modifiche volte a prevedere che il Governo senta sui decreti in questione il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e delle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia.

La Commissione approva quindi la norma di delega proposta dal senatore Buzzi, che costituirà il primo comma dell'articolo 48; approva un'altra norma, modificativa dell'originario primo comma dell'articolo, con la quale si prevede che il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 599, resti in vigore fino all'emanazione dei decreti delegati; sopprime infine il terzo comma.

L'articolo 48 è così approvato mentre la norma oggetto del secondo comma di tale articolo viene approvata come autonomo articolo finale, recante l'abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili con la legge in esame.

Senza emendamenti è infine approvato l'articolo 49, sul personale degli istituti statali per sordomuti.

Successivamente la Commissione approva in via definitiva l'articolo contenente norme particolari per il personale docente delle scuole di lingua tedesca e delle località ladine, presentato dai senatori Mitterdorfer e Brugger e già approvato in linea di massima nella seduta del 9 aprile: la rappresentante del Governo si riserva di

valutare ulteriormente, ai fini della presentazione di eventuali proposte di modifica in Assemblea, la norma relativa all'equipollenza dei titoli in lingua tedesca, mentre il senatore Mascagni si riserva di presentare in Assemblea un emendamento già da lui preannunciato nella stessa seduta del 9 aprile al fine di prevedere l'utilizzazione nelle scuole in lingua italiana della provincia di Bolzano (ed eventualmente anche nelle scuole in lingua tedesca) di insegnanti di lingua tedesca.

La Commissione approva quindi un articolo 49-ter proposto dal relatore, recante interpretazione del tredicesimo comma dell'articolo 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463, dopo precisazioni fornite dalla senatrice Falcucci.

Si passa infine all'esame dell'articolo 49-quater, proposto dalla senatrice Gherbez e relativo al personale delle scuole con lingua d'insegnamento slovena, già preso in considerazione dalla Commissione nella seduta del 9 aprile.

Dopo interventi dei senatori Saporito e Chiarante nonché della rappresentante del Governo, viene approvato l'articolo, con la soppressione del riferimento alle scuole aventi particolari finalità in lingua slovena, e con la riserva, da parte della senatrice Gherbez, di presentare un ordine del giorno relativo alla previsione di dotazioni aggiuntive all'organico anche per il personale di dette scuole.

La norma approvata prevede che i consigli scolastici provinciali per la compilazione degli elenchi previsti dall'articolo 3 della legge e relativi alle commissioni giudicatrici dei concorsi delle scuole ad insegnamento in lingua slovena, deliberino sulla base delle proposte avanzate dalla commissione prevista dall'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932. I presidenti di tali commissioni giudicatrici saranno scelti di regola fra coloro che prestano servizio nelle scuole con lingua ad insegnamento slovena o che abbiano conoscenza della lingua stessa.

Si prevede ancora che ai concorsi a posti d'insegnamento nelle predette scuole saranno ammessi anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito al-

l'estero dichiarato equipollente dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale ai soli fini dell'ammissione ai concorsi stessi, e che il Ministro della pubblica istruzione con le stesse modalità possa dichiarare equipollenti ai fini previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 970, del 1975, titoli di specializzazione conseguiti all'estero.

Un ulteriore disposizione estende le norme contenute negli articoli 26 e 28 ai docenti delle scuole con insegnamento in lingua slovena in servizio alla data di entrata in vigore del provvedimento in discussione, che — privi del prescritto titolo di studio ma in possesso di diploma di maturità — abbiano svolto servizio di supplenza per almeno 12

anni anche non continuativi. È previsto infine che i concorsi da tenersi ai sensi del provvedimento in esame, nelle scuole di istruzione primaria e secondaria con insegnamento in lingua slovena, si svolgano in tale lingua.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente comunica che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 7 maggio, alle ore 9, per riprendere l'esame del disegno di legge n. 1112, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 17.

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 1981

Presidenza del Presidente

GUALTIERI

*La seduta inizia alle ore 15.***IN SEDE REFERENTE**

« Conferimento al fondo di dotazione dell'Enel e modifiche alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sull'istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica » (1406), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame, sospeso ieri.

Il Presidente informa che è pervenuto il parere favorevole della 5^a Commissione permanente.

La Commissione dà quindi al relatore mandato di riferire all'Assemblea, proponendo l'approvazione del disegno di legge. Il senatore Miana annuncia l'astensione dei senatori comunisti.

« Modificazioni ed integrazioni alla legge 15 dicembre 1971, n. 1240, concernente la ristrutturazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare » (1128);

« Istituzione dell'Ente per le ricerche energetiche (ERE) e abrogazione della legge 15 dicembre 1981, n. 1240, recante norme per la ristrutturazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN) » (1139), d'iniziativa dei senatori Spano ed altri

(Richiesta di trasferimento in sede deliberante e rinvio del seguito dell'esame)

Si riprende l'esame, sospeso il 4 febbraio.

Il Presidente ricorda che il Gruppo comunista ieri aveva preannunciato la richiesta del trasferimento in sede deliberante dei disegni di legge in titolo. Nel confermare tale richiesta, il senatore Miana precisa che il Gruppo comunista si riserva peraltro di verificare, al termine della trattazione in Commissione, la opportunità della remissione dei disegni di legge stessi in sede referente.

La Commissione delibera quindi, all'unanimità, di richiedere al Presidente del Senato il trasferimento dei due disegni di legge in sede deliberante, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento.

La seduta termina alle ore 15,15.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 1981

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente De Carolis, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni riunite 6^a e 9^a:

1185 — « Riordinamento del credito agrario », d'iniziativa dei senatori Finessi ed altri: *rinvio dell'emissione del parere;*

alla 1^a Commissione:

581 — « Tutela giurisdizionale dei dipendenti del pubblico impiego »: *rinvio dell'emissione del parere;*

582 — « Modifiche alle norme vigenti in materia di ricorso straordinario e di consultazione del Consiglio di Stato »: *rinvio dell'emissione del parere;*

583 — « Delega al Governo per l'emana-zione di norme sul procedimento dinanzi ai TAR ed al Consiglio di Stato »: *rinvio dell'emissione del parere;*

1378 — « Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria » d'iniziativa dei deputati Aniasi ed altri, approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole condizionato all'introduzione di emendamenti;*

1025 — « Riforma del credito agrario: *rinvio dell'emissione del parere.*

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 1981

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Carollo e con la partecipazione del sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni Leccisi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

986 — « Adeguamento per il biennio 1980-1981 del contributo ordinario all'Istituto affari internazionali, con sede in Roma », d'iniziativa dei senatori Marchetti ed altri: *parere favorevole su emendamenti;*

1310 — « Istituzione della Delegazione per la restituzione all'Italia del materiale culturale ed artistico sottratto al patrimonio nazionale », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole condizionato all'introduzione di emendamenti;*

alla 4^a Commissione:

1415 — « Modifiche alle disposizioni concernenti i limiti di età per il collocamento in congedo illimitato e in congedo assoluto dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

alla 10^a Commissione:

1406 — « Conferimento al fondo di dotazione dell'ENEL e modifiche alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 1981

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Costa, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge assegnato:

alla 11^a Commissione:

1091 — « Provvedimenti a favore dei tubercolotici », d'iniziativa dei senatori Ferralasco ed altri: *parere contrario.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

1ª Commissione permanente

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

Giovedì 7 maggio 1981, ore 10 e 17

2ª Commissione permanente

(Giustizia)

Giovedì 7 maggio 1981, ore 10 e 17

4ª Commissione permanente

(Difesa)

Giovedì 7 maggio 1981, ore 9

7ª Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

Giovedì 7 maggio 1981, ore 9,30

Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno

Giovedì 7 maggio 1981, ore 10

Commissione parlamentare per la riconversione e la ristrutturazione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali

Giovedì 7 maggio 1981, ore 10
